



INGROSS LEVANTE S.p.A.

Cash and Carry

Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

L'Amministratore Unico
Oronzo Antonio Maria Amato

INDICE

<i>A) Premessa</i>	<i>pag. 1</i>
<u>B) Il Decreto Legislativo n. 231/2001</u>	<u>pag. 2</u>
1) La normativa di riferimento	pag. 2
2) Le fattispecie di reato contemplate dal Decreto	pag. 3
3) Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'Ente	pag. 13
<i>C) Il Modello organizzativo di INGROSS LEVANTE</i>	<i>pag. 14</i>
1) Le linee guida	pag. 14
2) Gli elementi costitutivi del Modello organizzativo di INGROSS LEVANTE	pagg. 16 - 49
Allegati:	
• <i>Organigramma della struttura organizzativa INGROSS LEVANTE S.p.A.</i>	
* <i>Manuale delle procedure di prevenzione dei rischi (n. 16 protocolli)</i>	

A) Premessa

Il presente documento descrive il modello di organizzazione e gestione (comprensivo di n. 16 protocolli operativi) adottato dalla INGROSS LEVANTE S.p.A. (di seguito, INGROSS LEVANTE o Società) ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate da INGROSS LEVANTE, in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Il Modello è stato realizzato tenendo conto delle linee guida adottate dalle associazioni di categoria di riferimento, in primis Confindustria, nonché delle disposizioni previste dalla specifica normativa applicabile.

B) Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1) La normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito (Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999).

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tredici tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la P.A., (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria, (d) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, (e) reati contro la personalità individuale, (f) reati di abuso di mercato, (g) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (h) reati transnazionali, (i) reati in materia di sicurezza del lavoro, (l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e denaro di provenienza illecita, (m) reati informatici

e trattamento illecito di dati, (n) reati ambientali, (o) delitto di impiego di lavoratori stranieri con soggiorno irregolare.

2) Le fattispecie di reato contemplate dal Decreto

2a) Reati contro la P.A.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per scopi cui erano destinate.

L'ipotesi criminosa si concretizza, pertanto, nell'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e nel successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.) che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici, a nulla rilevando l'uso che viene fatto dei finanziamenti.

- Concussione (art. 317 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli. Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

- Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere e ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un

atto dovuto, (ad es. velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad es. accettare denaro per l'aggiudicazione di una gara).

Quest'ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato in oggetto si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter).

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (quale, ad esempio, un magistrato, un cancelliere od altro funzionario).

- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n.1, c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, al fine di conseguire indebitamente finanziamenti o erogazioni pubbliche.

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

2b) Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), Alterazione di monete (art. 454 c.p.), Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Nelle fattispecie in esame, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che autonomamente o in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario. L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale è la buona fede iniziale del soggetto che

pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

- Contraffazione di carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460) e Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Il legislatore punisce la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

2c) Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali ai danni dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).

Il reato si concretizza nell'esposizione, all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette a soci, creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, o del gruppo cui essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.).

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che è sottoposto a revisione al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, ovvero vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote, ovvero vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti o il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato si configura nel caso di restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).

Il reato si verifica nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati per legge a riserva oppure nel caso in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge..

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

La fattispecie in oggetto si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie in oggetto si realizza nell'ipotesi in cui si violino gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma del codice civile.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

La fattispecie in oggetto si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La fattispecie in oggetto si concretizza nella punibilità di determinate condotte che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati, ovvero a menomare la fiducia del pubblico nella stabilità di banche e gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

La condotta si realizza esponendo, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza, ovvero occultando fraudolentemente, in tutto o in parte, fatti, che sarebbero dovuti essere comunicati, concernenti la società.

2d) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I reati in oggetto sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica allo stesso la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D.Lgs 231/2001.

2e) Reati contro la personalità individuale

I reati in oggetto sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001. Più in particolare, la legge prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-quater 1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

2f) Abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, essendo in possesso di informazioni privilegiate le utilizzi per acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari oppure inducendo altri a farlo, ovvero comunicando tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza)

Il reato si configura nel caso in cui siano diffuse notizie false o poste in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2g) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il reato in oggetto è stato introdotto con l'articolo 8 della Legge 7/2006. In particolare l'articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione), previsto dal codice penale,

si applica allo stesso la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001.

2h) Reati transnazionali

I reati in oggetto sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 146/2006. Più in particolare, la legge prevede che qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di seguito indicati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2i) Reati in materia di sicurezza del lavoro

I reati in oggetto sono stati introdotti con l'articolo 9 della Legge 123/2007, che ha inserito un nuovo art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001. Più in particolare, la legge prevede che, in relazione alla commissione dei "Reati in materia di sicurezza del lavoro" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2l) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e denaro di provenienza illecita

I reati in oggetto sono stati introdotti con l'articolo 63, comma 3 del D. Lgs. 231/2007, che ha inserito un nuovo art. 25-octies nel D. Lgs. 231/2001.

- Ricettazione (art. 648 Codice Penale)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere ed occultare.

- Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto.

2m) Reati informatici e trattamento illecito di dati

I reati in oggetto sono stati introdotti dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 che ha inserito un nuovo art. 24-bis nel D. Lgs. 231/2001. In particolare il provvedimento prevede la responsabilità in capo all'Ente dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- 491-bis (Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);
- 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

2n) Reati ambientali

I reati in oggetto sono stati introdotti dal D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 che ha inserito un nuovo art. 25-undecies nel D. Lgs. 231/2001. In particolare il provvedimento prevede la responsabilità in capo all'Ente dei seguenti delitti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260-bis);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2);
- Inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

2o) Il delitto di impiego di lavoratori stranieri con soggiorno irregolare

Il D. Lgs. n. 109/2012 amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies.

In particolare l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di

legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998) è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono (ipotesi alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3) Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'Ente

Nell'ipotesi in cui l'Ente risulti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da detta responsabilità, qualora l'Ente stesso dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- c) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo deputato al controllo.

In particolare, il citato Modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

C) Il Modello organizzativo di INGROSS LEVANTE

1) Le linee guida

Nella predisposizione del presente Modello, INGROSS LEVANTE si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, INGROSS LEVANTE ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua corporate governance.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

a) "As-is analysis". L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili) e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i Reati.

L'analisi è stata condotta principalmente su tutte le attività che prevedono un contatto/un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali, o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

b) Effettuazione della "gap analysis". Sulla base dei Processi Sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla INGROSS LEVANTE di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della INGROSS LEVANTE, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla INGROSS LEVANTE di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, consulenti e partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono state considerate le policy e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del Modello, ovvero:

- il sistema organizzativo aziendale;
- le policy e le procedure aziendali;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema disciplinare.

Principi cardine cui il Modello si ispira sono:

- l'attribuzione ad un organismo di vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

- la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di risorse (umane e finanziarie) adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

2) Gli elementi costitutivi del Modello organizzativo della INGROSS LEVANTE

La Società, riveniente dalla trasformazione della "INGROSS LEVANTE SRL" effettuata in data 02/12/2002, si è costituita il 09/02/1993 ed è leader nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti food, no food ed extra food, compresa la vendita per corrispondenza e/o effettuata tramite altri sistemi di comunicazione.

L'attuale struttura Organizzativa della INGROSS LEVANTE è suddivisibile nei seguenti quattordici settori coordinati da una struttura generale (dirigenti).

All'apice dell'intera struttura organizzativa vi è l'Amministratore Unico.

Si riportano di seguito i diversi settori di attività: Centralino/Segreteria, Pulizie, Logistica, Contabilità Generale, Contabilità Fornitori, Amministrazione del Personale, Tesoreria e Finanza, Acquisti, Marketing, Vendite, Sviluppo e Manutenzione, EDP, Sicurezza, Cash.

Per una dettagliata descrizione dell'organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione dei singoli uffici, aree di attività e relativi servizi, si rinvia all'Organigramma approvato dall'assemblea dei soci riportato in allegato al presente modello.

La INGROSS LEVANTE, in considerazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e dai propri principi etici di legalità interna e di controllo, ha ritenuto opportuno integrare il proprio Sistema di Controllo Interno mediante l'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello organizzativo, non solo al fine di beneficiare dell'esimente prevista dal citato Decreto, ma anche al fine di migliorare la propria Corporate Governance.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione delle fattispecie criminose previste dal Decreto mediante l'individuazione delle attività a rischio e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

Il presente Modello organizzativo è costituito dai seguenti elementi:

- Mappa delle aree a rischio reato;
- Organismo di Vigilanza;
- Formazione e diffusione del Modello;
- Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio per le possibili violazioni delle regole e dei principi del Modello.

2a) Le aree a rischio reato della INGROSS LEVANTE

Propedeutico alla predisposizione del Modello organizzativo è stato lo svolgimento di un'attività di individuazione delle aree e delle relative attività aziendali a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01.

L'individuazione di tali aree/attività ha permesso di identificare, per ognuna di loro, i fattori di rischio che, in assenza di adeguati presidi, favoriscono il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati stessi e gli strumenti di controllo esistenti a presidio dei fattori di rischio individuati.

L'individuazione e l'analisi dei suddetti fattori di rischio e dei controlli esistenti (mappatura rischi/controlli) hanno consentito di valutare l'efficacia dei singoli strumenti di controllo nel mitigare i fattori di rischio rilevati e, laddove tali presidi sono risultati inadeguati, sono state precisate le attività da porre in essere al fine dell'implementazione di un efficace sistema organico di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Di seguito sono sinteticamente riportate le aree operative a rischio reato della INGROSS LEVANTE:

- Amministratore Unico;
- Coordinamento Generale;
- Centralino/Segreteria;
- Pulizie;
- Logistica;
- Contabilità Generale;
- Contabilità Fornitori;
- Amministrazione del Personale;
- Tesoreria e Finanza;
- Acquisti;

- Marketing;
- Vendite;
- Sviluppo e Manutenzione;
- EDP;
- Sicurezza;
- Cash.

Con riferimento specifico alla mappatura del rischio sicurezza sul lavoro si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio.

- *L'Amministratore Unico* rappresenta la Direzione Aziendale; assicura e coordina il funzionamento di tutte le aree per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
- *Il Coordinamento Generale* collabora con l'Amministratore Unico nella gestione completa dell'intero ciclo produttivo.
- *L'area Centralino/Segreteria* gestisce e smista le telefonate e provvede alla gestione della posta in entrata ed in uscita;
- *L'area Pulizie* provvede alla pulizia degli ambienti lavorativi.
- *L'area Logistica* gestisce le spedizioni e la consegna delle merci.
- *L'area Contabilità Generale* provvede alla registrazione e alla archiviazione dei documenti contabili.
- *L'area Contabilità Fornitori* provvede alla gestione delle scadenze e all'effettuazione dei pagamenti.
- *L'area Amministrazione del Personale* cura la selezione, il reclutamento, l'accoglimento, l'inserimento e l'addestramento del personale; controlla i sistemi retributivi e contrattuali; cura la valutazione e l'assenteismo; predispone l'organigramma aziendale curandone la comunicazione.
- *L'area Tesoreria e Finanza* cura le problematiche finanziarie e di tesoreria.
- *L'area Acquisti* riceve i rappresentanti delle varie marche dei prodotti food e no-food, gestisce le scorte e l'acquisto delle merci.
- *L'area Marketing* elabora e definisce le strategie commerciali e di marketing utili al potenziamento dell'immagine aziendale, allo sviluppo e all'ampliamento del mercato.
- *L'area Vendite* provvede alla vendita dei prodotti ai clienti grossisti e alla relativa gestione.
- *L'area Sviluppo e manutenzione* gestisce lo sviluppo e la manutenzione degli impianti industriali.
- *L'area EDP* gestisce i software applicativi.

- *L'area Sicurezza* programma e gestisce le verifiche ispettive interne ed esterne; definisce e controlla il programma delle azioni correttive; cura la definizione delle specifiche qualità/HACCP/sicurezza del lavoro.
- *L'area Cash* rappresenta i depositi e i punti vendita di prodotti food e no-food oggetto dell'attività d'impresa (Migro Terlizzi, Migro Modugno, Migro Massafra, Migro Frosinone, Migro Lecce, Migro Tortona, Migro Collesalveti, Migro Pescara, Migro Molfetta, Piattaforma Lecce 2, Piattaforma Lecce 3, Bliz Massafra, Bliz Lecce, Bliz Frosinone, Bliz Modugno, Emporio Amato Terlizzi).

In considerazione delle peculiarità dell'attività aziendale della INGROSS LEVANTE, del contesto operativo esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, i potenziali profili di rischio, astrattamente possibili, sono i seguenti:

- 1. Percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;**
- 2. Gestione e controllo dei dati contabili e societari;**
- 3. Gestione delle visite ispettive;**
- 4. Richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni rese dagli enti pubblici competenti;**
- 5. Prevenzione e Sicurezza;**
- 6. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

1) PERCEZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI EROGATI DA ENTI PUBBLICI

Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale), **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale), **indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato** (articolo 316-ter Codice Penale), **truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (articolo 640-bis Codice Penale) e **malversazione a danno dello Stato** (articolo 316-bis Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per facilitare l'assegnazione del finanziamento agevolato.

Il reato di **indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, nella fase di richiesta di erogazione del finanziamento (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato, tramite presentazione di

richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Il reato di **truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni, con conseguente danno patrimoniale allo Stato.

Il reato di **malversazione ai danni dello Stato** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, mediante la destinazione a scopi diversi da quelli dichiarati dei fondi agevolati ottenuti.

Ambito di Applicazione

E' fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico nei seguenti momenti "sensibili":

- Predisposizione e trasmissione all'Ente erogante della pratica di richiesta del finanziamento (documentazione amministrativa e piano di progetto).
- Realizzazione dei progetti oggetto di agevolazione e predisposizione/trasmissione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di rendicontazione per l'ottenimento dell'erogazione.
- Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento ed il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto.

Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di riscontro** degli avanzamenti del progetto finanziato e della **tracciabilità degli atti**.

In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati.

- i) Tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della INGROSS LEVANTE devono essere formalmente delegati in tal senso (mediante comunicazione interna *ad personam* firmata dall'Amministratore);
- ii) I soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (es.: pratiche di richiesta, studi di

fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere dotati di idonea procura in tal senso. Tali procure devono essere coerenti con le deleghe attribuite e devono essere articolate in funzione della significatività e/o del valore degli atti oggetto di firma.

- iii) Occorre che vi siano adeguati controlli con riferimento alle seguenti fasi/attività:
 - a) presentazione della richiesta di finanziamento e della successiva erogazione dello stesso;
 - b) realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
 - c) predisposizione dei rendiconti dei costi.
- iv) Qualora sia previsto il coinvolgimento di società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento, i contratti con tali società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto.
- v) Con riferimento alla realizzazione del Progetto deve essere garantita:
 - l'assegnazione di responsabilità di presidio delle attività tecnico-realizzative per ogni Progetto finanziato. In particolare, devono essere previste attività di verifica *ex post* di congruenza degli stati di avanzamento del Progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione.
- vi) Con riferimento alla rendicontazione e gestione dei contributi erogati, devono essere previste le seguenti attività:
 - riconciliazione tra i dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità dei costi;
 - controllo di completezza e correttezza dei documenti di rendicontazione, da effettuarsi da parte di persona diversa da chi li ha predisposti.
- vii) Al fine di garantire la tracciabilità del processo di percezione e gestione dei finanziamenti agevolati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti in fase di richiesta e di gestione del finanziamento devono essere accuratamente archiviati, a cura delle funzioni interessate. La documentazione deve essere conservata per il termine di dieci anni previsto dalla normativa civilistica.
- viii) La funzione amministrativa deve monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche di richiesta in corso e dei progetti in via di realizzazione. A tal fine, è fatto obbligo di rendicontare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:
 - pratiche in corso per tipologia di finanziamento;
 - pratiche rigettate nel periodo;

- pratiche accolte nel periodo;
- stato di avanzamento dei Progetti in corso e valutazioni di rischiosità;
- finanziamenti incassati nel periodo a fronte dei Progetti in corso.

2) GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI CONTABILI E SOCIETARI

Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere quello di **false comunicazioni sociali** (articolo 2621 Codice Civile).

Il reato di **false comunicazioni sociali** potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite l'esposizione in bilancio di valori non rispondenti al vero, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Ambito di Applicazione

Le procedure di controllo di seguito descritte sono, in particolare, rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili, quali:

- l'Organo Amministrativo, i Dirigenti del Coordinamento Generale, il Responsabile del Servizio Contabilità Generale e il Collegio Sindacale.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato, o contrari al Codice Etico in tutte le fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili.

Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche **attività di riscontro** per la valutazione delle singole poste attive e passive e della **tracciabilità degli atti**.

Il processo di gestione e controllo dei dati contabili deve essere supportato da una procedura aziendale formalizzata e diffusa. La procedura deve disciplinare le seguenti attività:

- Contabilizzazione dei costi e ricavi imputabili;
- Valorizzazione delle singole poste della Situazione Patrimoniale;
- Applicazione della normativa civilistica e dei Principi contabili adottati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
- Archiviazione dei documenti amministrativi e contabili.

Devono essere previste le seguenti attività di controllo:

- Controlli di merito sui costi contabilizzati;
- riconciliazioni bancarie;

– verifiche circa la corretta allocazione dei costi e ricavi per competenza.

Al fine di garantire la tracciabilità del processo di gestione contabile e controllo degli ordini di acquisto e di vendita, tutti i documenti predisposti devono essere accuratamente archiviati e protocollati a cura del Settore Contabilità Generale.

Devono essere effettuate periodiche attività di formazione verso i Soggetti Obbligati coinvolti nell'attività di gestione e controllo dei dati contabili.

3) GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE

Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) ed **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

I reati di **corruzione** ed **istigazione alla corruzione** potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, attraverso il riconoscimento ai singoli ispettori della P.A. di utilità non dovute (anche attraverso collaboratori o soggetti terzi), al fine di favorire l'esito positivo della visita ispettiva.

Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono, in particolare, rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nell'assistenza degli ispettori nelle loro visite ispettive presso i locali della Società e presso i punti vendita, quali l'Organo Amministrativo, i Dirigenti del Coordinamento Generale, il Responsabile del Settore Contabilità Generale, i Responsabili di ciascun punto vendita (Migro, Bliz, Emporio Amato), ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico nel momento "sensibile" rappresentato dalla assistenza, prestata dai Soggetti Obbligati coinvolti, in favore degli ispettori dipendenti pubblici nel corso delle visite ispettive presso i locali della Società.

Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Il protocollo specifico ed indefettibile che regola le modalità e le responsabilità connesse con l'assistenza alla visita ispettiva, rilevante rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, è di seguito riepilogato:

(i) Identificazione del Pubblico Ufficiale;

(ii) Segnalazione all'organo amministrativo della visita ispettiva nei confronti della quale dovrà essere offerta la massima collaborazione nel fornire chiarimenti e documenti necessari;

(iii) Individuazione e convocazione dei Servizi aziendali competenti per materia in relazione alla singola visita ispettiva;

(iv) I verbali della singola visita ispettiva dovranno essere archiviati dall'organo amministrativo.

Qualsiasi visita ispettiva ed il relativo esito deve essere tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza che deve valutare l'adeguatezza delle procedure di controllo adottate.

4) RICHIESTA ED OTTENIMENTO DAGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **corruzione** (articoli 318 e 319 Codice Penale) ed **istigazione alla corruzione** (articolo 322 Codice Penale).

Tali reati potrebbero essere commessi, in linea teorica, in ogni fase del processo in presenza del contatto con rappresentanti degli Enti pubblici competenti, con la finalità, a titolo meramente esemplificativo, di influenzare illecitamente posizioni di favore per la Società, anche in assenza dei requisiti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni.

Ambito di Applicazione

I protocolli di seguito descritti sono, in particolare, rivolti ai Soggetti Obbligati delegati ad intrattenere rapporti con gli Enti competenti per lo svolgimento delle attività necessarie all'ottenimento delle Autorizzazioni, oggetto di analisi.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti in tale processo, di non adottare comportamenti a rischio di reato, o contrari al Codice Etico.

Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi, ai fini dei reati identificati, si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata attribuzione di deleghe** e della **tracciabilità degli atti**.

La procedura aziendale che regola le modalità e le responsabilità della richiesta ed ottenimento delle Autorizzazioni, sarà redatta e resa disponibile, quanto prima nella Intranet aziendale. Tale procedura costituirà parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti

nell'attività oggetto di analisi sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in essa contenute.

Qualsiasi modifica o integrazione alla sopra citata procedura deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

In particolare, i protocolli specifici ed indefettibili nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito successivamente di meglio formalizzarli.

(i) Le pratiche inviate agli Enti pubblici competenti devono essere sottoscritte da soggetti dotati di idonea procura in tal senso.

(ii) I soggetti incaricati di presentare le pratiche e di intrattenere rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti devono essere dotati di delega specifica in tal senso.

(iii) Al fine di garantire la tracciabilità degli atti eseguiti e dei soggetti degli Enti pubblici competenti contattati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti devono essere accuratamente archiviati.

(iv) Il responsabile del singolo Servizio interessato è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche presentate. A tal fine, è fatto obbligo a tale soggetto di rendicontare all'Organismo di Vigilanza (secondo le modalità e periodicità definite dall'Organismo di Vigilanza) le seguenti informazioni:

- le richieste effettuate nel periodo, specificando le trattative cui la richiesta si riferisce;
- le pratiche accolte/rigettate nel periodo;
- i pubblici funzionari con i quali sono stati intrattenuti rapporti;
- i soggetti (dipendenti e non) coinvolti nelle relazioni con gli Enti pubblici competenti.
- eventuali profili di criticità emersi.

5) PREVENZIONE E SICUREZZA

Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere **omicidio colposo** (articolo 589 Codice Penale) e **lesioni personali colpose gravi o gravissime** (articolo 590 Codice Penale, terzo comma), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ambito di Applicazione

I protocolli descritti sono, in particolare, rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali l'Amministratore, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato, o contrari al Codice Etico nell'ambito dell'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Protocolli Decisionali specifici

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della **separazione dei ruoli** nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del **processo decisionale** interno e della **tracciabilità degli atti**.

Le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono, di seguito, riepilogate nei **Documenti di valutazione dei rischi, allegati al Modello organizzativo, ex art. 28, D. Lgs. 81/08**.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

6) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Attesa l'analiticità dei controlli da svolgere per tale area di rischio, si rinvia, per ogni dettaglio, al protocollo n.15, integrante il presente modello organizzativo.

2b) L'organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della società (art. 6. 1, b) del D. Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Applicando tali principi alla realtà aziendale della INGROSS LEVANTE l'incarico di vigilare sul Modello è stato affidato ad un organismo costituito in forma collegiale composto da:

- un professionista esterno di comprovata esperienza in campo economico-aziendale, iscritto all'Albo di Tribunale dei consulenti tecnici e dei periti;
- un professionista esterno di comprovata esperienza in campo tecnico-ingegneristico, iscritto all'Albo di Tribunale dei consulenti tecnici e dei periti.

L'OdV esercita la sua funzione sino a quando non è revocato dall'Organo Amministrativo per il venir meno dei suoi requisiti o, in ogni caso, per l'eventuale sua inadeguatezza e/o inefficienza a svolgere il suo ruolo e, comunque, ove abbia riportato condanna penale anche non definitiva.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e dei partner;
- sull'efficacia ed efficienza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione di disposizioni (regolamentari e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla INGROSS LEVANTE, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi sociali deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello; a tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere

costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la INGROSS LEVANTE al rischio concreto di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con i consulenti e con i partner che operano per conto della società nell'ambito di operazioni sensibili;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella INGROSS LEVANTE, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Le attività, poste in essere dall'OdV, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.

All'OdV deve essere consentito il libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante lo stesso può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie della quale disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti dell'OdV.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, partner o organi sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi (Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e Assemblea).

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, l'OdV, annualmente, predispone un rapporto scritto per il l'Organo Amministrativo e per il Collegio Sindacale sulla sua attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.).

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

In particolare, il reporting ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla INGROSS LEVANTE, sia in termini di efficacia del Modello.

I lavori dell'OdV devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV. Fermo restando i termini di cui sopra, il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della INGROSS LEVANTE ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti e gli organi sociali devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;

- consulenti e partner saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati con le modalità e nei limiti eventualmente previsti contrattualmente;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente avranno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un dipendente desidera segnalare violazioni deve contattare il suo diretto superiore; qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, ne riferisce direttamente all'OdV; i consulenti e i partner effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'OdV;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano INGROSS LEVANTE, i suoi dipendenti o componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti e/o dagli organi sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni.

2c) Formazione e diffusione del Modello

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della INGROSS LEVANTE garantire la corretta conoscenza e divulgazione presso i dipendenti del contenuto del Decreto e delle regole di condotta contenute nel presente Modello.

In particolare, dovrà essere consegnato ai nuovi assunti un set informativo, contenente il testo del Decreto, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" ed il Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Con riguardo all'attività formativa, la stessa sarà effettuata mediante l'effettuazione di corsi periodici e potrà risultare differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione.

2d) Il Codice Etico

Di seguito si riporta il testo integrale del Codice Etico della INGROSS LEVANTE.

1. Definizioni

Nel presente Codice Etico, i seguenti termini assumono il significato a fianco indicato:

1.1 Esponenti Aziendali: sono esponenti aziendali gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i Quadri direttivi e ogni altro dipendente.

1.2 Collaboratori esterni: tutti i soggetti, non in rapporto di lavoro subordinato con la INGROSS LEVANTE, che prestano, anche in via non esclusiva e non continuativa, la propria attività a favore della Società medesima (consulenti, liberi professionisti, intermediari, agenti, ecc).

2. Premessa

Recenti interventi normativi, in particolare il D.Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità amministrativa delle imprese per gli illeciti commessi dai soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi, ci hanno fatto ritenere indispensabile richiamare i principi che ormai da decenni ispirano il nostro agire quotidiano.

Il presente documento individua pertanto i valori essenziali del nostro modo di essere e fare impresa e indica i comportamenti attesi degli esponenti aziendali nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, i colleghi, i collaboratori, i fornitori, le pubbliche autorità e con l'opinione pubblica.

La INGROSS LEVANTE attribuisce al valore della correttezza morale una rilevante importanza e si attende da tutti i suoi esponenti aziendali, e collaboratori esterni, un'adesione convinta ai principi espressi da questo Codice Etico.

Ciascun esponente aziendale e collaboratore esterno è tenuto ad applicare i principi espressi con il Codice Etico con il massimo rigore: la INGROSS LEVANTE vigilerà per prevenire ed evitare violazioni del presente Codice Etico e, se si verificassero, sanzionarle in modo appropriato.

Il Codice sarà portato a conoscenza anche della clientela e di quanti entreranno in relazioni d'affari con la INGROSS LEVANTE.

3. Principi e valori aziendali

La INGROSS LEVANTE intende difendere, affermare e valorizzare la continuità della propria reputazione, acquisita in decenni di attività, attraverso la professionalità, la correttezza e la trasparenza del suo modo di svolgere l'attività e la qualità dei servizi resi.

Il cliente e la soddisfazione delle sue necessità, sono al centro della nostra missione, impegnandoci nel contempo ad ottenere il miglior risultato economico nel quadro delle strategie di crescita sul mercato di riferimento.

Le attività della INGROSS LEVANTE avranno sempre presenti i seguenti principi:

- cura dell'interesse del cliente, che si risolve anche in una migliore immagine della Società e quindi in un vantaggio competitivo;
- creazione di valore per la generalità degli azionisti, attraverso lo sviluppo della redditività e della solidità patrimoniale, nel rispetto della sana e prudente gestione;
- valorizzare la crescita professionale e personale delle risorse umane, stimolandone l'orientamento verso livelli di eccellenza, nel quadro di comportamenti eticamente corretti;
- rispettare le regole dell'organizzazione tenendo conto dell'ottimizzazione dei costi;
- rimanere fedeli ai principi di un sano esercizio della nostra attività ed essere pertanto una società solida, affidabile, esperta, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni dei clienti;
- perseguire gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e regolamenti, con comportamenti leali e corretti, mirando ai massimi livelli di integrità professionale;
- coltivare il prestigio aziendale quotidianamente, tenendo presente che la reputazione acquisita è preziosa e per ciò stesso fragile, evitando quindi comportamenti anche solo apparentemente scorretti.

In linea con i principi ispiratori sopra enunciati, tutti gli esponenti aziendali e collaboratori esterni, qualunque sia la loro funzione, dovranno attenersi ad un comportamento eticamente corretto con colleghi, clienti, fornitori, concorrenti ed enti pubblici.

Non sono in alcun modo tollerati non solo i comportamenti illegali ma anche quelli eticamente riprovevoli.

La Società sceglie i propri collaboratori esterni tra coloro (persone fisiche e giuridiche) che ne condividono i principi e valori aziendali.

4. Visione etica

La Società rispetta le aspettative legittime dei propri interlocutori, ovvero quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con la stessa, relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell'attività aziendale, in modo coerente con la propria missione.

Sono interlocutori coloro che sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Società e quindi in modo particolare: 1) azionisti; 2) esponenti aziendali e collaboratori esterni; 3) clienti; 4) fornitori; 5) pubblica amministrazione; 6) collettività.

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra la Società ed i suoi rispettivi interlocutori e possono favorire l'assunzione di atteggiamenti ostili nei confronti della singola Società che aspira, invece, a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri interlocutori e si adopera a perseguire la propria missione ricercando il contemperamento degli interessi coinvolti. Questo codice è improntato dunque ad un ideale di cooperazione, in vista di un reciproco vantaggio delle parti interessate.

5. Ambito di applicazione del codice

I destinatari del Codice Etico sono gli esponenti aziendali e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la INGROSS LEVANTE ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Il Codice Etico è conseguentemente vincolante per i comportamenti degli esponenti aziendali, collaboratori esterni e per chiunque operi in nome e per conto della Società.

I dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le norme, di astenersi da comportamenti contrari alle norme, di rivolgersi al superiore o all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti segnalando eventuali violazioni da parte di altri dipendenti, di collaborare con le strutture deputate a verificare le eventuali violazioni ed informare le controparti dell'esistenza del Codice.

L'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti.

La INGROSS LEVANTE si impegna alla diffusione del presente Codice Etico, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti e alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che favorisca la piena applicazione dello stesso.

In particolare, al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi, è istituito un Organismo di Vigilanza per svolgere un'efficace attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice Etico proponendo, ove opportuno, l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie o incentivanti.

Ogni dipendente che violi il Codice Etico, nel rispetto delle normative vigenti, potrà essere sottoposto a sanzione disciplinare, alla revoca di poteri e funzioni, al deferimento alle autorità amministrative o giudiziarie ordinarie.

In ogni rapporto d'affari, tutte le controparti devono essere informate dell'esistenza del Codice Etico e devono rispettarlo, pena le conseguenze stabilite dal contratto. Nei contratti di collaborazione esterna, va indicata l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice Etico; in particolare i collaboratori esterni che agiscono nei confronti di terzi in nome e per conto della Società sono tenuti all'osservanza dei principi del presente Codice Etico allo stesso modo degli esponenti aziendali.

6. Principi etici di riferimento

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società, le sue iniziative, i suoi rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.

I rapporti con le controparti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

La Società si impegna a rispettare tutte le leggi e le normative nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute. Nel caso in cui queste si rivelino lacunose o in contrasto con i principi del nostro ordinamento o soggette a diverse interpretazioni, saranno consultati esperti competenti in materia.

La INGROSS LEVANTE si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente, tutti gli interlocutori circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

Le evidenze finanziarie, contabili e gestionali ed ogni altra comunicazione devono rispondere ai requisiti di completezza ed accuratezza.

La INGROSS LEVANTE assicura la riservatezza delle informazioni ricevute da terzi in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.

Gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

La Società, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interesse.

In particolare, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società stessa. Si fa inoltre divieto di accettare doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

Questo vale sia nel caso in cui un esponente aziendale e/o un collaboratore esterno persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

La Società crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza sia diffusa e consapevole.

Esso si adopera affinché gli andamenti economico/finanziari siano tali da salvaguardare e accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti hanno assunto con l'investimento dei propri capitali e garantire il credito fornito dagli altri finanziatori.

La INGROSS LEVANTE svolge la propria attività nel rispetto della normativa societaria intesa a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi con i quali instaura rapporti, il regolare andamento del mercato e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell'attività sotto il profilo economico e finanziario.

La Società promuove il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

In particolare la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun dipendente.

La INGROSS LEVANTE sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU.

La Società evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori.

La INGROSS LEVANTE si impegna ad assicurare ai propri dipendenti, condizioni di lavoro sicure e salutarie, garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società adotta e mantiene adeguati sistemi di gestione volti a identificare, prevenire e reagire a possibili situazioni di rischio, per garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale; contribuisce altresì in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

La INGROSS LEVANTE rispetta le aspettative dei propri clienti relativamente alle questioni dell'ambiente.

La INGROSS LEVANTE è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi legittimi. Per questo motivo, intende condurre le sue attività nel rispetto delle comunità locali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere sempre ulteriori miglioramenti della propria reputazione e legittimazione ad operare.

7. Regole generali

7.1 Comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno, molestie sessuali e discriminazioni.

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni improntano la propria condotta, sia nei luoghi di lavoro che all'esterno, ad elevati livelli di correttezza e integrità e si astengono dal tenere condotte non compatibili con gli incarichi svolti nella Società, che possano compromettere la reputazione e l'immagine della Società medesima. In tale ottica ed a titolo esemplificativo, essi si astengono dal tenere, nei luoghi di lavoro, comportamenti non improntati alla correttezza ed al massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno, nonché dal praticare, anche nella vita privata, attività che possano pregiudicare la propria situazione finanziaria personale (quali, ad esempio, gioco d'azzardo, scommesse) o comunque attività non lecite o eticamente scorrette.

La INGROSS LEVANTE richiede che ciascun esponente aziendale contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del pregiudizio di tali caratteristiche ambientali nel caso della attività lavorativa e nei luoghi di lavoro prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; consumare o cedere a terzi a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull'ambiente di lavoro, saranno per i riflessi contrattuali, equiparati ai casi precedenti.

In ogni caso non saranno assolutamente tollerate discriminazioni e molestie di ogni tipo.

L'inosservanza del presente Codice Etico deve essere considerata un'infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza.

7.2 Rapporti con la clientela.

Il cliente è una delle componenti più importanti del nostro patrimonio.

I comportamenti di tutti devono tendere a soddisfare le giuste esigenze del cliente, con l'obiettivo di mantenerlo fedele e soddisfare al meglio i suoi bisogni.

La Società non ha preclusioni di principio verso alcun cliente o categoria di clienti, ma non intende intrattenere relazioni, in modo diretto o indiretto, con persone delle quali sia conosciuta o sospettata l'attività e/o l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti fuori dalla legalità.

La INGROSS LEVANTE attribuisce particolare importanza ad un rapporto con la clientela, basato sulla massima trasparenza reciproca, impegnandosi a rendere sempre edotta la propria clientela in merito ai rischi connessi alla natura delle operazioni poste in essere.

7.3 Attività di comunicazione e sviluppo.

La INGROSS LEVANTE nell'attività di comunicazione verso l'esterno si ispira a criteri di deontologia professionale, rifiutando tecniche di vendita e promozione incomplete, reticenti o ingannevoli.

7.4 Reclami della Clientela.

La Società auspica che un trasparente colloquio con la clientela possa prevenire qualsiasi genere di conflitto. La clientela potrà comunque rivolgere ai nostri punti vendita o direttamente agli Uffici del Centro Direzionale ogni segnalazione di reclamo, che sarà gestita con la massima serietà, attenzione e celerità.

7.5 Omaggi, regalie e altre forme di benefici ricevuti dagli esponenti e/o collaboratori aziendali.

Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possa essere eccedente le normali pratiche di cortesia, o sia comunque utile ed idoneo ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale.

Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

In ogni caso, gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, si astengono da pratiche non consentite dalla legge o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti e che siano stati da questi comunicati.

Ciascun esponente aziendale che riceva direttamente o indirettamente (tramite familiare convivente) da terzi, omaggi o benefici di valore intrinseco individuale superiore ciascuno a 300 euro è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza interno che ne valuta l'appropriatezza e lo segnala, se eccede il rispetto dei limiti del Codice Etico, all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale per le eventuali determinazioni del caso.

Sono escluse altresì le cerimonie, congressi, eventi e manifestazioni ufficiali a cui la partecipazione costituisca anche una funzione di rappresentanza e gli eventi e le manifestazioni decise dall'Organo Amministrativo.

I regali fatti dalla Società – salvi quelli di valore inferiore a 300 Euro (con aggiornamenti annuali secondo indice Istat dei prezzi al consumo) – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche all'Organismo di Vigilanza interno.

7.6 Trattamento delle informazioni.

Tutte le informazioni a disposizione della società sono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy.

A questo proposito, sono definite e mantenute in continuo aggiornamento delle specifiche procedure per la protezione delle informazioni.

Esiste un'organizzazione interna responsabile del trattamento delle informazioni, che si occupa di gestire ruoli e responsabilità al riguardo e di classificare le informazioni per livelli di criticità.

Inoltre, è vietato agli esponenti aziendali, ai collaboratori esterni ed ai terzi che operano in nome e per conto della Società di:

1. esporre fatti non rispondenti al vero;
2. omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
3. occultare dati o notizie in modo idoneo da indurre in errore i destinatari degli stessi;
4. impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

8. Rapporti con i terzi

8.1 Obblighi di riservatezza.

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite dai clienti o di cui comunque siano venuti a conoscenza

nell'ambito della propria attività. Essi pertanto non possono comunicare ad altri dette informazioni né consigliare a terzi il compimento di operazioni sulla base delle informazioni medesime.

Le informazioni confidenziali possono essere diffuse nell'ambito delle strutture e degli uffici della Società solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

Coloro che gestiscono informazioni confidenziali devono usare la massima diligenza per mantenerle riservate, adottando le migliori cautele nel caso si tratti di documenti.

8.2 Divieto di avvalersi di informazioni confidenziali.

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni non devono utilizzare informazioni confidenziali ricevute dai clienti o di cui siano venuti a conoscenza nella propria attività per effettuare operazioni personali o per conto terzi, anche se compiute per interposta persona.

Gli stessi soggetti non devono in alcun modo avvalersi nei propri investimenti, nell'interesse proprio o di terzi, compresa la società di appartenenza, di informazioni confidenziali relative in particolar modo a società quotate di cui siano comunque entrati in possesso anche al di fuori dell'ambito lavorativo.

8.3 Procuratori o incaricati dei clienti.

Alla Società è fatto divieto di stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con i clienti che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati, se questi sono esponenti aziendali o collaboratori esterni della stessa.

Agli esponenti aziendali è fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui al comma 1.

8.4 Rapporti con la stampa.

I rapporti con la stampa, inerenti le tematiche di interesse strategico, sono riservate all'Organo Amministrativo. Pertanto essi saranno tenuti in via esclusiva da quest'ultimo o, per particolari casi e su preciso mandato dai singoli uffici di volta in volta incaricati.

Senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo gli esponenti aziendali devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa o di altri mezzi di comunicazione ed a qualsiasi terzo, dichiarazioni o interviste concernenti gli affari della Società.

8.5 Rapporti con altri soggetti esterni.

Agli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, organizzazioni politiche e sindacali, con i clienti e con altri soggetti esterni, è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsiasi altra natura, che non

siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, come previsto dall'art. 7.5 del presente Codice Etico. I suddetti rapporti dovranno inoltre essere improntati alla massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.

I soggetti di cui al comma 1 si astengono inoltre dal ricevere da terzi utilità che, per natura o entità, inducano a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della Società o dei clienti.

8.6 Rapporti con i fornitori.

La scelta dei fornitori compete alle funzioni competenti.

Tale scelta e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati sulla base di valutazioni oggettive avuto riguardo alla competitività, qualità, affidabilità, utilità, prezzo, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa.

Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni non debbono accettare direttamente o indirettamente denaro o altri beni di qualsiasi natura, se non di valore simbolico ascrivibile a normali relazioni di cortesia, da un fornitore, come disposto dall'art. 7.5 del presente Codice.

9. Organizzazione interna

9.1 Separazione organizzativa e contabile.

L'Organo Amministrativo approva gli assetti organizzativi generali della Società, in modo che siano assicurati indipendenza di valutazione e attribuzione delle responsabilità in modo chiaro ed appropriato, nonché la separazione di compiti anche al fine di evitare scambi d'informazioni confidenziali non consentiti.

L'Organo Amministrativo individua altresì il modello organizzativo e le procedure più idonee al fine di prevenire la commissione di reati, in particolare nell'operatività con la Pubblica Amministrazione.

9.2 Funzione di controllo interno.

La Società assicura che lo svolgimento dell'attività da parte della funzione di controllo interno avvenga in modo indipendente secondo adeguati standard professionali e, in particolare, che:

- coloro ai quali sono attribuiti i compiti di controllo interno dispongano di adeguata esperienza e professionalità;
- la funzione di controllo interno operi con risorse e strumenti adeguati ai volumi ed alla complessità dell'attività da assoggettare a controllo;
- le attività di controllo siano pianificate regolarmente, indirizzate verso le aree caratterizzate da maggior rischio aziendale e svolte con la massima cura e diligenza;

- le attività di controllo siano adeguatamente documentate al fine di supportare gli esiti delle verifiche e le raccomandazioni fatte;
- i responsabili delle strutture del controllo interno siano tempestivamente informati di eventuali problematiche da affrontare.

9.3 Formazione e aggiornamento.

La Società cura che chiunque collabori con essa sia idoneo alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificato.

La Società considera il “capitale umano” una risorsa strategica e ne incentiva la continua valorizzazione attraverso programmi di formazione e di aggiornamento.

La società provvede a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza alcuna discriminazione. Adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ad un dipendente.

9.4 Rapporti con la concorrenza.

Il personale, nei rapporti con la concorrenza, si attiene in modo scrupoloso alle disposizioni legislative vigenti, astenendosi da qualsiasi forma di concorrenza sleale.

10. Inosservanza degli obblighi e dei divieti

10.1 Sanzioni.

A seguito dell'accertamento di violazioni alle suddette norme, da parte dei dipendenti potranno essere adottati nei loro confronti i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione collettiva vigente.

La Società potrà inoltre adottare le ulteriori diverse iniziative che riterrà opportune in relazione alle suddette violazioni, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti degli altri soggetti tenuti al rispetto delle norme del presente Codice Etico.

11. Pubblica Amministrazione

11.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. Per questo motivo è necessario che sia raccolta e conservata la documentazione prevista dalle procedure operative che disciplinano i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

La Società attraverso i propri dipendenti o rappresentanti non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica

Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

La Società vieta qualsiasi forma di regalo di valore che ecceda il limite previsto nell'art. 7.5 del presente Codice Etico, a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte e/o richieste di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

11.2 Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione.

Ogni rapporto con le istituzioni di Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività della Società e a rendere nota la posizione dell'azienda su temi rilevanti. A tal fine, essa si impegna a: operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario, extracomunitario e territoriale; rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente. Inoltre, è fatto divieto agli esponenti aziendali, ai consulenti della Società ed ai terzi di:

- falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società;
- falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;
- destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

11.3 Autorità di vigilanza e controllo, Autorità giudiziarie e tributarie.

La Società dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle Autorità.

La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità nelle loro funzioni, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie evitando di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.

12. Trasparenza e accuratezza della contabilità, controlli interni

12.1 Trasparenza delle registrazioni contabili.

La INGROSS LEVANTE ritiene un valore imprescindibile la chiarezza, la veridicità e la trasparenza delle proprie scritture contabili e del proprio bilancio.

Il personale deve tenere le scritture contabili e comunque effettuare qualsiasi registrazione in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica.

Il personale venuto a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni deve darne pronta informativa al proprio superiore.

Il personale che deve elaborare stime necessarie a fini di bilancio, dovrà operare con criteri prudenziali, supportati dalle conoscenze delle tecniche contabili o più specifiche del settore interessato ed in ogni caso con la diligenza richiesta agli esperti del settore.

12.2 Accuratezza delle registrazioni contabili.

Le evidenze finanziarie devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili della Società per alcuna ragione. Nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore.

La responsabilità di realizzare, attuare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nei dirigenti i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.

12.3 Controlli interni.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del relativo sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al superiore, o all'Organismo di Vigilanza interno, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità delle quali fossero venuti a conoscenza.

13. Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato

13.1 Aspetti generali.

Uno degli aspetti centrali che qualifica eticamente la condotta della Società e contribuiscono a costituirne ed accrescere la reputazione e affidabilità è costituito dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con le Società.

Tali valori sono tutelati anche da norme penali che, ai sensi del D. Lgs 231/2001, possono costituire fonte di responsabilità per la Società ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Società stessa.

La Società, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art 25-ter del D.Lgs 231/2001, a cominciare da:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

A tal fine è posto l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-ter del D.Lgs 231/2001 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

13.2 Comunicazioni sociali, prospetti e relazioni.

Gli esponenti aziendali sono tenuti a un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dalla relativa normativa attuativa e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire ai soci e ad ai terzi un'informazione veritiera e corretta circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

13.3 Integrità del capitale sociale.

Gli esponenti aziendali sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale. Segnatamente è vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale.

13.4 Regolare funzionamento della Società.

La Società assicura il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- non porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che ostacolino lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, del Collegio Sindacale o di Società di revisione, nonché dei diritti dei Soci previsti dalla legge o dallo Statuto sociale;
- non porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

13.5 Regolare andamento del mercato.

La INGROSS LEVANTE non tollera il compimento di alcuna attività fraudolenta tendente ad alterare la formazione del prezzo di strumenti finanziari sul mercato.

A tal fine è imposto a tutti gli esponenti aziendali e ai collaboratori esterni della Società di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema finanziario.

In particolare è vietato agli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni della Società di:

- pubblicare o divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- pubblicare o divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia nel pubblico.

13.6 Tutela delle funzioni di vigilanza

La INGROSS LEVANTE non consente attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza preposte al settore di attività in cui opera.

A tal fine è imposto a tutti gli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate.

13.7 Liquidazione

In caso di liquidazione della Società le operazioni di liquidazione saranno condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali.

E' pertanto vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori stessi, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

13.8 Reati con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e riciclaggio.

Chiunque operi in rapporto con la INGROSS LEVANTE, ed in particolare i soggetti di cui al punto 5 del presente Codice, deve rispettare gli obblighi di comunicazione dell'entità dei capitali oggetto di congelamento per evitare, reprimere e contrastare, anche a livello internazionale, il finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico, nonché tutti gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, dell'eversione dell'ordine democratico e del riciclaggio.

13.9 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Tutti i soggetti di cui al punto 5 del presente Codice devono astenersi dal diffondere notizie false o porre in essere altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione dei prezzi relativamente ai titoli negoziati sui mercati regolamentati e ai titoli delle società non quotate.

14. Disposizioni finali

Il testo del Codice Etico dovrà essere consegnato a tutti gli attuali esponenti aziendali, collaboratori esterni fornitori e clienti nonché a tutti coloro che man mano saranno assunti o nominati o entreranno in rapporti di affari con la Società.

Il Codice sarà affisso altresì in tutti i locali aziendali a disposizione del pubblico.

Il Codice Etico sarà soggetto ad aggiornamenti sulla base delle esperienze che saranno acquisite.

2e) Il sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla gravità della violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'osservanza del Modello stesso. La definizione di tale Sistema Sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni, previste dal Sistema Sanzionatorio, saranno attivate indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

➤ Sistema sanzionatorio dei dipendenti

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

a) Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il Decreto prevede che i provvedimenti disciplinari debbano rispettare i limiti imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970, (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.

Il sistema disciplinare applicabile alla INGROSS LEVANTE, prevede: il rimprovero verbale; il rimprovero scritto; la sospensione dal servizio e dal trattamento economico; il licenziamento per giustificato motivo; il licenziamento per giusta causa.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la INGROSS LEVANTE, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati nell'interesse ed a vantaggio della Società;
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti in palese violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la INGROSS LEVANTE può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata. Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'OdV.

b) Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la INGROSS LEVANTE provvede ad applicare, nei confronti degli stessi, le misure più idonee in conformità con quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la INGROSS LEVANTE, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV, omissione di controlli, ecc.);
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni

del Modello stesso, che espongano la INGROSS LEVANTE ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico del dirigente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la INGROSS LEVANTE può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata. Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'OdV.

➤ Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Amministratori o Sindaci, l'OdV informerà l'intero Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, con riferimento a quanto disposto dalle norme di legge in vigore tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

➤ Misure nei confronti di soggetti terzi

Con riguardo a soggetti terzi, quali collaboratori esterni e fornitori con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, dovrà essere fornita adeguata informativa in merito alle conseguenze a fronte di eventuali comportamenti posti in essere in violazione del Modello, quali ad esempio l'immediata risoluzione del contratto o il mancato rinnovo dell'incarico/fornitura.